

Codice A1604B

D.D. 10 dicembre 2020, n. 715

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di un nuovo pozzo potabile denominato "P", ubicato in località Gabbio nella frazione Migliandone del Comune di Ornavasso (VB) e gestito dall'Acqua Novara VCO S.p.A..**



**ATTO DD 715/A1604B/2020**

**DEL 10/12/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1604B - Tutela delle acque**

**OGGETTO:** Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di un nuovo pozzo potabile denominato "P", ubicato in località Gabbio nella frazione Migliandone del Comune di Ornavasso (VB) e gestito dall'Acqua Novara VCO S.p.A..

Al fine di implementare la propria disponibilità idrica, l'Acqua Novara VCO S.p.A. - ente gestore del Servizio Idrico Integrato riconosciuto dall'Ente di Governo dell'Ambito n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*" - con nota in data 19 aprile 2018, aveva trasmesso alla provincia del Verbano Cusio Ossola - ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. - la richiesta di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso potabile estratte mediante un pozzo da realizzarsi in località *Gabbio* nella frazione Migliandone del Comune di Ornavasso - dati catastali di ubicazione dell'opera: foglio di mappa n. 12, particella catastale: n. 166 - con le seguenti caratteristiche: portata massima di prelievo 6 l/s, portata media 1 l/s, volume massimo annuo 30.000 metri cubi, da utilizzarsi per tutto l'anno.

La richiesta di concessione d'acqua sotterranea si basava sulla carenza di acque da corpi idrici superficiali e reti idriche tali da non permettere al gestore di poter soddisfare altrimenti la propria esigenza d'acqua potabile, con restituzione in vari comuni (rete fognaria).

A seguito della valutazione di ammissibilità della domanda, la provincia del Verbano Cusio Ossola, con la determinazione n. 211 del 12 febbraio 2020, ha autorizzato il gestore d'ambito alla ricerca di acque sotterranee mediante la terebrazione del pozzo oggetto dell'istanza, comunicando che non vi sono motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalla nuova opera di captazione sospendendo, tuttavia, il procedimento amministrativo per il rilascio della stessa in attesa del provvedimento di perimetrazione dell'area di salvaguardia, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", d'intesa con il Comune di Ornavasso (VB) e con l'Acqua Novara VCO S.p.A. - ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale in questione nonché committente dello studio per la ridefinizione dell'area di salvaguardia - con nota in data 9 novembre 2020 ha trasmesso la

documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del nuovo pozzo, denominato "P".

Dal punto di vista geologico, il territorio comunale di Ornavasso ricade nell'ambito della Serie Dioritico-Kinzigitica (non lontano dal limite con la Serie dei Laghi), che fa parte della Zona Ivrea-Verbano ed è costituita da paragneiss kinzigitici e micascisti muscovitici a granato e sillimanite, con intercalazioni di rocce basiche e di marmi, fra cui quelli di Candoglia.

L'area in cui è ubicato il pozzo è situata lungo il versante a monte del centro abitato di Ornavasso, caratterizzato dalla presenza del substrato roccioso sub-affiorante e affiorante, contraddistinto da un evidente controllo strutturale che influenza la morfologia del pendio e l'idrografia superficiale: scistosità e fratture, infatti, modellano il versante con un'alternanza di dorsali rocciose e incisioni più o meno profonde, talvolta a formare modeste trincee o veri e propri dirupi. Su questo complesso sistema di fratture si sviluppa il reticolo idrografico, caratterizzato sia da veri e propri corsi d'acqua che da semplici linee di ruscellamento, con incisioni quasi sempre impostate in roccia che sfruttano, come direttrici di deflusso preferenziali, le linee di debolezza strutturale. In particolare, il versante montuoso a tergo del pozzo è drenato da una serie di impluvi e corsi d'acqua minori, che defluiscono verso la piana del fiume Toce, raggiungendo direttamente le sue sponde o alimentando i rii maggiori, il Blet, il Val Buona, altri senza nome e il riale San Carlo, la cui peculiarità comune è che il loro corso è dominato dal sistema di faglie - o presunte faglie - e fratture che caratterizzano questo settore di territorio.

Il nuovo pozzo è situato ad una quota di circa 210 metri s.l.m., in prossimità - circa 10 metri - della sponda idrografica destra del rio Blet, immissario del fiume Toce, al piede del versante montuoso dal quale scende il rio: più precisamente, l'opera di presa insiste sul conoide alluvionale che risulta parzialmente frammisto a depositi detritici, impostato fra l'abitato di Vadi e quello di Gabbio e costituito da due conoidi temporalmente successivi, il più antico con caratteristiche di conoide di deiezione e di frana, verso la località Vadi e il più recente, alluvionale, verso l'abitato di Gabbio.

Dal punto di vista idrogeologico, i materiali del conoide sul quale è stato perforato il pozzo sono caratterizzati da elevati coefficienti di permeabilità in quanto quasi privi di frazione fine; nello specifico, il deposito grossolano di conoide risulta sostanzialmente sterile, mentre l'acquifero è costituito dai materiali a granulometria più fine (sabbia con ghiaietto) che costituiscono i livelli stratigraficamente inferiori, a partire da circa -13 metri dal piano-campagna fino al limite impermeabile inferiore rappresentato dal tetto del substrato roccioso; il substrato roccioso costituisce anche il limite quasi impermeabile laterale dell'acquifero, che corrisponde al versante roccioso che definisce il fianco meridionale di questo tratto della valle del Toce, qui orientata circa Ovest-Est. In realtà lungo le fratture del sistema substrato l'acqua di infiltrazione riesce a insinuarsi e a scorrere e di conseguenza a contribuire, seppur in minor modo, all'alimentazione del pozzo.

La situazione idrica sotterranea risulta, pertanto, più complessa rispetto ad un acquifero in materiali sciolti. Un certo quantitativo idrico locale proviene da monte rispetto alla posizione del pozzo, in corrispondenza del versante e della porzione disabitata del territorio comunale, fattore che garantisce una maggiore protezione degli acquiferi; un ulteriore fattore di complicità è rappresentato dal sistema di fratture/faglie che controlla l'andamento dei corsi d'acqua e la morfologia locale: l'apporto del sistema ipogeo del substrato è stato cautelativamente considerato nell'elaborazione dell'area di salvaguardia.

Il pozzo è stato perforato fino ad intercettare il tetto del substrato roccioso, ad una profondità di 27 metri dal piano-campagna e i tratti filtranti sono posti tra -15 e -27 metri, per un totale di 12 metri, risultando, pertanto, conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sopra della base dell'acquifero superficiale - approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012. Il riempimento

dell'intercapedine tra il perforo e la tubazione definitiva è stato eseguito, a partire dal piano-campagna, con le seguenti modalità:

- fino a 15 metri: cementazione eseguita con miscela binaria acqua-cemento, addizionata di bentonite per migliorare la fluidità della miscela;
- da 15 metri a 27 metri: ghiaietto di dreno siliceo selezionato.

A fine terebrazione, completamento e sviluppo del pozzo sono state effettuate le prove di pompaggio a portata variabile (o a gradini), a portata costante (o in discesa) e a portata nulla (o in risalita), finalizzate a caratterizzare l'acquifero, a verificare la produttività della nuova opera di captazione e a ricavare i parametri idrogeologici, indispensabili per definire l'area di salvaguardia come nel seguito definita.

La falda freatica superficiale, grazie alla buona conducibilità idraulica dell'acquifero, è risultata in grado di garantire le portate richieste, mantenendosi anche con i massimi valori di prelievo (6 l/s) nell'ambito della portata ottimale del pozzo. Nella prova a portata variabile sono stati effettuati cinque gradini con portate crescenti fino a un massimo di 8,5 l/s e sono stati registrati gli abbassamenti per valutare le caratteristiche dell'insieme acquifero-pozzo tramite l'acquisizione dei dati necessari per ricavare la curva caratteristica del pozzo e individuare la portata critica, oltre la quale il moto turbolento supera nettamente il moto laminare causando il precoce invecchiamento dell'opera di presa. La portata critica è risultata di 7,5 l/s, la portata ottimale di 6 l/s.

Le acque emunte dal pozzo verranno inviate alle infrastrutture di accumulo e rilancio da realizzarsi in prossimità dell'opera di captazione e, quindi, distribuite alla rete acquedottistica comunale; la richiesta di concessione è stata definita in funzione delle esigenze delle utenze da servire, nonché degli esiti delle prove effettuate sul pozzo e della effettiva produttività dell'opera.

La proposta di definizione - individuata con il metodo cronologico e calcolata attraverso l'applicazione del codice di calcolo semi-analitico *WHPA* - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di concessione del pozzo - pari a 6 l/s - ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca elevato dell'acquifero captato. L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare, per una superficie di 403 metri quadrati, al cui interno sono contenuti sia il locale pozzo sia quelli di accumulo e rilancio: è rispettata la distanza necessaria per salvaguardare il passaggio carrabile di manutenzione previsto per legge lungo la sponda del torrente, pur mantenendo i 10 metri di distanza dall'opera di captazione; la medesima distanza è mantenuta anche nelle altre direzioni, ad eccezione del lato opposto al corso d'acqua dove ci sono solo 3 metri, a causa di una recinzione esistente legata a una proprietà;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni.

Per quanto concerne le porzioni di territorio afferenti alle zone di rispetto, caratterizzate per la gran parte da boschi e limitate aree a prato, non si segnala la presenza di centri di pericolo per i quali sia necessario procedere alla loro messa in sicurezza.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*COMUNE DI ORNAVASSO - PROVINCIA DEL VCO - REGIONE PIEMONTE - DIMENSIONAMENTO DELLE FASCE DI RISPETTO POZZO IDROPOTABILE "P" - FASCE DI RISPETTO SU BASE CATASTALE - Scala 1:2.500*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade interamente nel territorio del Comune di Ornavasso (VB) che l'ha approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 2 ottobre 2020.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 8 settembre 2020, ha ritenuto soddisfacente l'approccio seguito in merito agli aspetti modellistici e la conseguente definizione dell'area di salvaguardia ritenendo che, pur nelle incertezze caratteristiche della simulazione effettuata, la definizione delle zone di rispetto, ristretta ed allargata, sia da ritenersi sostanzialmente adeguata.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha inoltre condiviso l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente, che non ha identificato particolari e significativi centri di pericolo nell'areale da salvaguardare individuato.

L'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola - Dipartimento di Prevenzione - SOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - sede di Verbania, valutata la documentazione allegata all'istanza, con nota in data 25 settembre 2020, ha espresso parere favorevole relativamente sia alla localizzazione dell'opera di presa, sia alla proposta di definizione presentata.

Il Sindaco del Comune di Ornavasso (VB), con nota in data 3 novembre 2020, ha dichiarato che le particelle catastali ricomprese all'interno dell'area di salvaguardia proposta, benché risultino urbanisticamente classificate come *aree per attività agricola*, non sono utilizzate a fini agricoli e pertanto le stesse non risultano interessate dall'utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

Per tale motivo non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 dello stesso regolamento. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla provincia del Verbano Cusio Ossola.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47, in data 19 novembre 2020.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Rilevato che la portata utilizzata per il dimensionamento dell'area di salvaguardia è pari a 6 l/s, corrispondente alla portata massima di concessione richiesta.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i

controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica siano eseguiti dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio tutti i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

Vista la domanda, in data 19 aprile 2018, con la quale l'Acqua Novara VCO S.p.A. ha presentato alla provincia del Verbano Cusio Ossola - ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. - richiesta di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso potabile estratte mediante un pozzo da realizzarsi in località *Gabbio* nella frazione Migiandone del Comune di Ornavasso - dati catastali di ubicazione dell'opera: foglio di mappa n. 12, particella catastale: n. 166 - per una portata massima di 6 l/s, una portata media di 1 l/s ed un volume massimo annuo di 30.000 metri cubi da utilizzarsi per tutto l'anno, con restituzione in vari comuni (rete fognaria);

vista la determinazione n. 211 del 12 febbraio 2020 con la quale la provincia del Verbano Cusio Ossola ha autorizzato il gestore d'ambito, Acqua Novara VCO S.p.A., alla ricerca di acque sotterranee mediante la terebrazione di un pozzo, comunicando che non vi sono motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalla nuova opera di captazione sospendendo, tuttavia, il procedimento amministrativo per il rilascio della stessa in attesa del provvedimento di perimetrazione dell'area di salvaguardia, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - in data 8 settembre 2020;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola - Dipartimento di Prevenzione - SOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - sede di Verbania, in data 25 settembre 2020 - prot. n. 55571/20/SIAN;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Ornavasso (VB) n. 62, in data 2 ottobre 2020, di approvazione della proposta di definizione presentata;

vista la nota del Sindaco del Comune di Ornavasso (VB), in data 3 novembre 2020 - prot. n. 7802, con la quale dichiara che le particelle catastali ricomprese all'interno dell'area di salvaguardia proposta, benché risultino urbanisticamente classificate come *aree per attività agricola*, non sono utilizzate a fini agricoli e pertanto le stesse non risultano interessate dall'utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", in data 9 novembre 2020 - prot. n. 0001582, di presa d'atto e trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";
- determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7";

#### *determina*

- a. L'area di salvaguardia del nuovo pozzo potabile denominato "P", ubicato in località *Gabbio* nella frazione *Migiandone* del Comune di *Ornavasso* (VB) e gestito dall'Acqua Novara VCO S.p.A., é definita come risulta nell'elaborato "*COMUNE DI ORNAVASSO - PROVINCIA DEL VCO - REGIONE PIEMONTE - DIMENSIONAMENTO DELLE FASCE DI RISPETTO POZZO IDROPOTABILE "P" - FASCE DI RISPETTO SU BASE CATASTALE - Scala 1:2.500*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 6 l/s - portata massima di concessione del pozzo derivante da un pompaggio continuo per 24 ore.
- c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e

le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* e ss.mm.ii. relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. Nelle aree assimilate a bosco come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 *"Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"*, la cui presenza in entrambe le zone di rispetto risulta prevalente é vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione.

d. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Ornavasso (VB) - Acqua Novara VCO S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo regolamento, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa;
- ottenere dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio il giudizio di potabilità delle acque prelevate prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica comunale.

e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

- alla provincia del Verbano Cusio Ossola per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Ornavasso - Acqua Novara VCO S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla provincia del Verbano Cusio Ossola per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Ornavasso, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia; inoltre, non dovranno cambiare le destinazioni d'uso o essere oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa captata;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione *"Amministrazione trasparente"*.

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)  
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>,  
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Fasce\_su\_catastale\_2.500.cdr.pdf

Allegato 

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato (omissis)